

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2903

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BARGERÒ**

Misure risarcitorie in favore dei lavoratori e dei cittadini del comune di Casale Monferrato, in considerazione del degrado ambientale e sanitario derivanti dall’inquinamento da fibre di amianto

Presentata il 24 febbraio 2015

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge intende predisporre una serie di misure volte a risarcire i lavoratori e la cittadinanza della cittadina piemontese che, seppure non direttamente coinvolti dalle lavorazioni dell’amianto, a causa del forte inquinamento ambientale e sanitario dell’area di Casale Monferrato, riconducibile proprio alle attività legate a tale sostanza cancerogena, hanno comunque subito gravi minacce alla loro salute.

In particolare, con l’articolo 1 si precisa che le misure risarcitorie sono riconosciute esclusivamente ai lavoratori e ai cittadini residenti continuativamente nei territori dell’ex azienda sanitaria locale 76 del Piemonte per un periodo non inferiore a venti anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge.

All’articolo 2 si istituisce un fondo, presso il Ministero della salute, finaliz-

zato a riconoscere un risarcimento economico ai cittadini residenti nel territorio del comune di Casale Monferrato per oltre venti anni e che non abbiano diritto a usufruire delle agevolazioni previdenziali previste dall’articolo 13 della legge, n. 257 del 1992 e dall’articolo 3 della legge.

L’articolo 3 prevede che ai lavoratori che, pur non risultando impegnati in attività legate alla manipolazione dell’amianto, sono ivi residenti e hanno svolto attività lavorativa nel territorio del comune di Casale Monferrato per oltre venti anni, sia applicato il beneficio previdenziale di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 con un coefficiente di rivalutazione pari a 1,1.

Con l’articolo 4 si provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione).

1. In considerazione della peculiare condizione di degrado ambientale e sanitario derivante da un'alta concentrazione di fibre di amianto, del comune di Casale Monferrato, la presente legge prevede misure risarcitorie e benefici previdenziali.

2. Le misure risarcitorie e i benefici previdenziali di cui agli articoli 2 e 3 si applicano ai cittadini residenti continuamente nei territori dell'ex azienda sanitaria locale 76 del Piemonte per un periodo non inferiore a venti anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge e ai lavoratori che per il medesimo periodo abbiano svolto attività lavorative all'interno della stessa area territoriale.

ART. 2.

(Misure risarcitorie).

1. I cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che non abbiano diritto a usufruire delle agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e all'articolo 3 della presente legge, hanno diritto a un risarcimento onnicomprensivo pari a 20.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo presso il Ministero della salute, con contabilità autonoma e separata, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

3. L'organizzazione del fondo di cui al comma 2, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con regolamento adottato con

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Piemonte, sentito il comune di Casale Monferrato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Benefici previdenziali).

1. Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e non impegnati in lavorazioni legate alla manipolazione dell'amianto, il beneficio previdenziale di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica con il coefficiente 1,1.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



17PDL0029810